

KARATECSAIN

REGOLAMENTO ORGANICO

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

<i>Art. 1</i>	Elaborazione ed Approvazione	Pag. 1
<i>Art. 2</i>	Inquadramento Generale	Pag. 1
<i>Art. 3</i>	Articolazione delle Attività	Pag. 2

TITOLO II

SOCIETA' SPORTIVE E TESSERATI

<i>Art. 4</i>	Le Società e le Associazioni Sportive	Pag. 2
<i>Art. 5</i>	Adempimenti	Pag. 2
<i>Art. 6</i>	Cessazione	Pag. 3
<i>Art. 7</i>	I Tesserati	Pag. 3
<i>Art. 8</i>	Diritti e doveri dei Tesserati	Pag. 4

TITOLO III

STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA

<i>Art. 9</i>	Descrizione Generale	Pag. 4
<i>Art. 10</i>	Organigramma Nazionale	Pag. 5
<i>Art. 11</i>	La Commissione Tecnica Nazionale	Pag. 6
<i>Art. 12</i>	La Commissione Nazionale UdG e PdG	Pag. 7
<i>Art. 13</i>	La Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici	Pag. 7
<i>Art. 14</i>	La Commissione Nazionale Esami di Graduazione	Pag. 7
<i>Art. 15</i>	La Commissione Nazionale Karate Integrato	Pag. 8
<i>Art. 16</i>	I Responsabili di Stile	Pag. 8
<i>Art. 17</i>	Il Direttore Tecnico Rappresentativa Nazionale Kumite	Pag. 8
<i>Art. 18</i>	Il Direttore Tecnico Rappresentativa Nazionale Kata	Pag. 9
<i>Art. 19</i>	Il Direttore delle Gare	Pag. 9

TITOLO IV

GLI UFFICIALI DI GARA

<i>Art. 20</i>	Norme Generali	Pag. 9
<i>Art. 21</i>	Gli Arbitri Provinciali	Pag. 10
<i>Art. 22</i>	Gli Arbitri Regionali	Pag. 11
<i>Art. 23</i>	Gli Arbitri Nazionali	Pag. 11
<i>Art. 24</i>	I Presidenti di Giuria Regionali	Pag. 11
<i>Art. 25</i>	I Presidenti di Giuria Nazionali	Pag. 11

TITOLO V

GLI INSEGNANTI TECNICI

<i>Art. 26</i>	Norme Generali	Pag. 12
<i>Art. 27</i>	Gli Allenatori	Pag. 12
<i>Art. 28</i>	Gli Istruttori	Pag. 13
<i>Art. 29</i>	I Maestri	Pag. 13
<i>Art. 30</i>	I Maestri Benemeriti	Pag. 13

REGOLAMENTO TECNICO ORGANIZZATIVO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI


ART. 1 - ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE

- a. Il Regolamento Tecnico Organizzativo viene elaborato dalla Commissione Tecnica Nazionale Karate e posto all'approvazione della Giunta Nazionale CSAIN.
- b. In allegato al Regolamento Tecnico Organizzativo n.4 allegati:
 - Allegato 1: Regolamento Formazione Tecnici
 - Allegato 2: Programmi di Stile
 - Allegato 3: Regolamento Formazione Ufficiali di Gara
 - Allegato 4: Tabella Riassuntiva
- c. Il Regolamento Tecnico Organizzativo e i quattro allegati possono essere modificate/o implementati per sopraggiunte esigenze di settore solo su approvazione/delibera della Giunta Nazionale CSAIN.

ART. 2 - INQUADRAMENTO GENERALE

La struttura funzionale del settore karate è caratterizzata da un organigramma piramidale con doppia dipendenza: politico-decisionale e tecnica-organizzativa. Il Settore Nazionale, pur lavorando in autonomia per tutti gli aspetti tecnici della disciplina del karate, è vincolato all'approvazione da parte della Giunta Nazionale per tutte quelle attività che, seppur facciano parte del karate, rientrino nelle competenze della Giunta Nazionale stessa in termini di decisioni di opportunità, relazioni con altre istituzioni e nomine dei responsabili di settore.

La struttura funzionale del settore karate ha un suo organigramma Nazionale, Regionale e Provinciale e si avvale, per gli aspetti tecnico-organizzativi, dei responsabili nominati dai rispettivi Organi competenti in ottemperanza alle decisioni della Giunta Nazionale CSAIN.



ART. 3 - ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA'

Le attività del Settore Karate CSAIN sono contemplate in questo Regolamento Tecnico Organizzativo e nel Regolamento Arbitrale CSAIN che si fanno carico dell'egida delle stesse e ne controllano/supportano la validità tecnica organizzativa e procedurale nonché l'opportunità promozionale. Possono partecipare alle attività Provinciali, Regionali, Interregionali e Nazionali, gli iscritti alle Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche affiliate al Settore Karate CSAIN.

Le attività di massima si articolano come segue:

- a. Attività ludico sportiva per le fasce più giovani pre-agonisti.
- b. Attività tecnica - propedeutica per gli adolescenti (esordienti);
- c. Attività competitiva a carattere agonistico e/o promozionale ed amatoriale;
- d. Attività preparatoria agli esami ed alle qualifiche;
- e. Attività tecnica con corsi di formazione, specifici e di aggiornamento;
- f. Attività associativa, partecipativa, aggregante;
- g. Attività di studio, sviluppo e promozione karate integrato.

TITOLO II – SOCIETA' SPORTIVE E TESSERATI

ART. 4 - LE SOCIETÀ E LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Possono essere affiliate a CSAIN Settore Karate, a condizione che le loro domande di affiliazione, redatte sugli appositi Modelli e sottoscritte dal legale Rappresentante, le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche formalmente costituite che intendono praticare il Karate e che:

- a. siano disciplinate da uno Statuto Sociale e da Regolamenti interni ispirati al principio di reale democrazia e di pari opportunità e conformi alle norme e direttive del CONI;
- b. siano rette da un Consiglio Direttivo eletto, con un mandato rinnovabile della durata massima di quattro anni, dall'Assemblea dei Soci;
- c. non abbiano finalità di lucro;
- d. siano costituite nel rispetto dell'Art. 90 della Legge 289\02, così come modificato dalla Legge 128\04;
- e. abbiano a disposizione un impianto che sia idoneo allo svolgimento delle attività sportive e che rispetti le leggi igienico-sanitarie ed urbanistiche nonché ogni altra legge vigente.
- f. si avvalgano dell'opera di un Insegnante Tecnico con qualifica CSAIN e inquadrato nelle categorie Allenatori (con l'ausilio di un Istruttore), Istruttori, Maestri;
- g. versino le prescritte quote associative.

Le domande di affiliazione e di tesseramento possono essere presentate nel corso di tutto l'anno solare.

ART. 5 - ADEMPIMENTI

- a. Ogni modifica alla denominazione sociale o allo Statuto Sociale deve essere comunicata a CSAIN entro trenta giorni dalla delibera, unitamente al nuovo testo dello Statuto e al verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci che ha approvato la modifica;
- b. Le modifiche alla denominazione sociale devono essere comunicate al CONI, che provvederà all'aggiornamento dei dati nell'ambito del Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche;
- c. Devono, inoltre, essere comunicate entro trenta giorni tutte le variazioni intervenute rispetto a quanto inviato con la domanda di affiliazione o riaffiliazione;
- d. vigilare che i propri associati osservino, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo Sport e quelle relative alla pratica di metodi dopanti e all'uso di sostanze proibite;
- e. tesserare tutti i propri Atleti dopo averli sottoposti alla visita di idoneità fisica prevista nelle norme sanitarie in vigore;
- f. far seguire in gara i propri Atleti da un Insegnante Tecnico qualificato;
- g. Le Società Sportive devono esercitare la loro attività salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello Sport.

ART. 6 - CESSAZIONE

Le Società Sportive affiliate cessano di far parte di CSAIN per:

- a. recesso;
- b. scioglimento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci;
- c. mancato rinnovo dell'affiliazione;
- d. revoca dell'affiliazione per la perdita di uno dei requisiti previsti per l'affiliazione.

ART. 7 - I TESSERATI

1. Le Persone fisiche che possono far parte del Settore Karate CSAIN sono i tesserati e/o soci delle asd e ssd affiliate a Csain per il settore karate:
 - a. gli Atleti;
 - b. gli Insegnanti Tecnici;
 - c. gli Ufficiali di Gara;
 - d. i Dirigenti Sociali;
2. Il tesseramento delle persone è valido dal momento dell'accettazione della richiesta da parte dell'asd/ssd al comitato provinciale CSAIN di riferimento per il tramite del sistema informatico GTWEB.
3. Il tesseramento è valido per l'intero anno solare.
4. Il tesseramento cessa per una delle cause previste dallo statuto sociale dello CSAIN.

ART. 8 - DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI

- a. I Tesserati hanno diritto di partecipare all'attività sportiva attraverso le rispettive Società Sportive affiliate;
- b. concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche di settore;
- c. I Tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono osservare con lealtà, correttezza e disciplina il Codice di Comportamento Sportivo approvato dal CONI ed ogni altro Regolamento o disposizione emanata in merito da CSAIN.
- d. Gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati a far parte delle Rappresentative Nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione del Direttore Tecnico incaricato

TITOLO III – STRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA


ART. 9 -DESCRIZIONE GENERALE

1. La struttura tecnico-organizzativa comprende:
 - a) la Commissione Tecnica Nazionale
 - b) la Commissione Nazionale Ufficiali di Gara e PdG;
 - c) la Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici;
 - d) la Commissione Nazionale Esami di Graduazione;
 - e) la Commissione Nazionale Karate Integrato;
 - f) le Commissioni Tecniche di stile;
 - g) il Direttore Tecnico Nazionale di Kumite;

- h) il Direttore Tecnico Nazionale di Kata;
- i) il Direttore delle Gare.

2. Le cariche dei componenti della **Commissione Tecnica Nazionale Karate** vengono nominate direttamente dalla Giunta Nazionale CSAINed hanno una durata dai due ai quattro anni.
3. Tutti gli altri incarichi della **Struttura Tecnico Organizzativa Nazionale** vengono nominati dalla Giunta Nazionale CSAINsu proposta della **Commissione Tecnica Nazionale**ed hanno una durata dai due ai quattro anni.

ART. 10 - ORGANIGRAMMA TECNICO NAZIONALE



ART. 11 -LA COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE

- a. La Commissione Tecnica Nazionale è nominata dalla Giunta Nazionale CSAINed ha una durata dai due ai quattro anni.
- b. È un Organo collegiale, preposto alla promozione, armonizzazione e verifica di tutte le attività del settore karate CSAIN di cui all'Art. 3 del presente Regolamento. E' composta da un numero minimo di tre persone ad un numero massimo di undici persone. Prevede l'elezione interna di un portavoce della Commissione.

c. Propone, entro il mese di settembre di ogni anno, per l'approvazione:

- ✓ la relazione tecnica;
- ✓ il programma delle attività dell'anno successivo;
- ✓ i nominativi per eventuali incarichi da assegnare;
- ✓ l'elenco degli atleti per la Rappresentativa Nazionale;
- ✓ il calendario dell'attività agonistica nazionale;
- ✓ il programma delle riunioni Nazionali.

Per lo svolgimento delle sue funzioni si avvale delle Commissioni Nazionali, dei Responsabili di Stile, dei Direttori Tecnici e del Direttore delle Gare.

- d. Propone il Regolamento Tecnico Organizzativo od ogni sua modifica al Consiglio Nazionale CSAIN;
- e. Esamina, per l'eventuale approvazione, tutte le attività/esigenze che vengono rappresentate dalle Commissioni/Responsabili Nazionali e dai Responsabili Regionali di Settore;
- f. Viene coordinata nei suoi lavori da uno o più componenti del Consiglio nazionale CSAIN a ciò delegati.
- g. La Commissione Tecnica Nazionale svolge ogni altro compito che le venga affidato dalla Giunta Nazionale CSAIN.

ART. 12 -LA COMMISSIONE NAZIONALE UFFICIALI DI GARA E PDG

1. La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara e Presidenti di Giuria è nominata dalla Giunta Nazionale CSAIN su proposta della Commissione Tecnica Nazionale ed è composta da un Presidente e da due membri, in possesso della qualifica di Arbitro/PdG Nazionale. La nomina ha una durata dai due ai quattro anni. In assenza di nomina è la Commissione Tecnica Nazionale Karate a svolgere i compiti della Commissione Nazionale Ufficiali di gara e Presidenti di Giuria.
2. I compiti della Commissione sono:
- a. Approntare e proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, alla Direzione Nazionale Karate per l'approvazione i programmi dei Corsi di aggiornamento;
 - b. Individuare e proporre i nominativi dei Commissari di Gara Nazionale e Regionale che dovranno controllare e valutare l'operato degli Arbitri;
 - c. Individuare i nominativi dei Presidenti di Giuria "coordinatori";
 - d. designare gli Ufficiali di Gara per le manifestazioni nazionali ed internazionali;
 - e. tenere aggiornato gli albi degli UdG e PdG Nazionali;
 - f. curare l'aggiornamento del Regolamento Arbitrale CSAIN, in base alle eventuali modifiche disposte dalla FIJLKAM;
 - g. vigilare sulla condotta degli Ufficiali di Gara e Presidenti di Giuria Nazionali provvedendo a richiamare e, nei casi limite, sospendere coloro che ledono il decoro del ruolo ricoperto;
 - h. svolgere ogni altro compito che le venga affidato dalla Commissione Tecnica Nazionale Karate.

ART. 13 - LA COMMISSIONE NAZIONALE INSEGNANTI TECNICI

1. La Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici è nominata dalla Giunta Nazionale CSAIN su proposta della Commissione Tecnica Nazionale Karate ed è composta da un Presidente e da due membri, in possesso della qualifica di Maestro. La nomina ha una durata dai due ai quattro anni. In

assenza di nomina è la stessa Commissione Tecnica Nazionale Karate a svolgere i compiti della Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici.

2. I compiti della Commissione sono:
 - a. Approntare e proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, alla Direzione Nazionale per l'approvazione i programmi dei Corsi di aggiornamento per gli insegnanti tecnici;
 - b. Approntare i programmi di Esame per i Corsi di Allenatore, Istruttore e Maestro;
 - c. Organizzare i Corsi per le qualifiche degli insegnanti tecnici;
 - d. vigilare sulla condotta degli Insegnanti Tecnici, provvedendo a segnalare eventuali infrazioni disciplinari;
 - e. svolgere ogni altro compito che le venga affidato dalla Commissione Tecnica Nazionale Karate.
3. I corsi per insegnati tecnici ed il rilascio dei relativi titoli verranno organizzati dall'Istituto di Formazione CSAIN.

ART. 14 - LA COMMISSIONE NAZIONALE ESAMI DI GRADUAZIONE

1. La Commissione Nazionale Esami di Graduazione è nominata dalla Giunta Nazionale CSAIN su proposta della Commissione Tecnica Nazionale Karate ed è composta da un Presidente e da tre membri (un rappresentante per stile: shotokan, wadoryu, shitoryu, gojuryu), in possesso della qualifica di Maestro. La nomina ha una durata dai due ai quattro anni. In assenza di nomina è la Commissione Tecnica Nazionale Karate a svolgere i compiti della Commissione Nazionale Esami di Graduazione.
2. I compiti della Commissione sono:
 - a. Approntare e proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, alla Commissione Tecnica Nazionale Karate per l'approvazione i programmi di Esame dal 1° al 5° DAN;
 - b. Organizzare i Corsi propedeutici per gli esami di 4° e 5° DAN e fissare le date di svolgimento;
 - c. vigilare sulla condotta dei corsi regionali per il conseguimento del 1°, 2° e 3° DAN;
 - d. svolgere ogni altro compito che le venga affidato dalla Direzione Nazionale Karate.
3. I corsi per la graduazione dei DAN ed il rilascio dei relativi titoli verranno organizzati dall'Istituto di Formazione CSAIN.

ART. 15 - LA COMMISSIONE NAZIONALE KARATE INTEGRATO

4. La Commissione Nazionale Karate Integrato è nominata dalla Giunta Nazionale CSAIN su proposta della Commissione Tecnica Nazionale Karate ed è composta di un Presidente e di due membri, in possesso della qualifica di Maestro. La nomina ha una durata dai due ai quattro anni. In assenza di nomina è la Commissione Tecnica Nazionale Karate a svolgere i compiti della Commissione Nazionale Karate Integrato.
5. I compiti della Commissione sono:
 - f. Approntare e proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, alla Commissione Tecnica Nazionale Karate per l'approvazione i programmi e le metodologie per l'insegnamento del karate integrato;
 - g. Approntare e proporre il calendario delle attività a favore degli atleti con disabilità;
 - h. Organizzare Corsi di aggiornamento/abilitazione per gli Insegnanti Tecnici che vogliono dedicare corsi per gli atleti con disabilità;

- i. Promuovere lo sviluppo di settore;
- j. Organizzare manifestazioni di karate integrato;
- k. Fornire supporto ai Responsabili Regionali per tutte le attività a favore degli atleti con disabilità;
- l. svolgere ogni altro compito che le venga affidato dalla Commissione Tecnica Nazionale Karate.

ART. 16 - I RESPONSABILI DI STILE

1. I Responsabili di Stile sono nominati dalla Giunta Nazionale CSAIN su proposta della Commissione Tecnica Nazionale Karate per un massimo di tre per il singolo stile, in possesso della qualifica di Maestro. La nomina ha una durata dai due ai quattro anni. In assenza di nomina è la Commissione Tecnica Nazionale Karate Nazionale a svolgere i compiti dei Responsabili di Stile.
2. I compiti sono:
 - e. Approntare e proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, alla Commissione Tecnica Nazionale Karate per l'approvazione delle attività mirate all'aspetto tradizionale del karate;
 - f. Fornire supporto alla Commissione Insegnanti Tecnici e alla Commissione Esami di Graduazione per tutte le attività didattiche svolte per i Corsi Insegnanti Tecnici ed Esami di Graduazione;
 - g. Tenersi aggiornati e aggiornare, con seminari e stage, tutti i praticanti del karate tradizionale;
 - h. svolgere ogni altro compito che le venga affidato dalla Commissione Tecnica Nazionale Karate.

ART. 17 - IL DIRETTORE TECNICO RAPPRESENTATIVA NAZIONALE DI KUMITE

1. Il Direttore Tecnico della Rappresentativa Nazionale di Kumite è nominato dalla Giunta Nazionale CSAIN su proposta della Commissione Tecnica Nazionale Karate. La nomina ha una durata dai due ai quattro anni. Per lo svolgimento delle Sue funzioni si avvale di due Allenatori, che propone alla Commissione Tecnica Karate per l'approvazione, incaricati dell'assistenza e preparazione degli Atleti. In assenza di nomina è la Commissione Tecnica Nazionale Karate a svolgere i compiti del Direttore Tecnico della Rappresentativa Nazionale di Kumite.
2. Il Direttore Tecnico della Rappresentativa Nazionale Kumite ha i seguenti compiti:
 - a. propone, entro il mese di settembre di ogni anno, alla Commissione Tecnica Nazionale Karate la relazione tecnica ed il programma di attività dell'anno successivo;
 - b. appronta l'elenco degli Atleti di "Interesse Internazionale";
 - c. valuta e propone il calendario dell'attività agonistica internazionale dell'anno successivo;
 - d. provvede alla selezione, preparazione e partecipazione degli Atleti di interesse alle manifestazioni internazionali;
 - e. svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dalla Commissione Tecnica Nazionale Karate.

ART. 18 - IL DIRETTORE TECNICO RAPPRESENTATIVA NAZIONALE DI KATA

1. Il Direttore Tecnico della Rappresentativa Nazionale di Kata è nominato dalla Giunta Nazionale CSAIN su proposta della Commissione Tecnica Nazionale Karate. La nomina ha una durata dai due ai quattro anni. Per lo svolgimento delle Sue funzioni si avvale di due Allenatori, che propone alla Commissione Tecnica Nazionale Karate per l'approvazione, incaricati dell'assistenza e preparazione degli Atleti. In assenza di nomina è la Commissione Tecnica Nazionale Karate a svolgere i compiti del Direttore Tecnico della Rappresentativa Nazionale di Kata.
2. Il Direttore Tecnico della Rappresentativa Nazionale Kata ha i seguenti compiti:
 - f. propone, entro il mese di settembre di ogni anno, alla Commissione Tecnica Nazionale Karate la relazione tecnica ed il programma di attività dell'anno successivo;
 - g. appronta l'elenco degli Atleti di "Interesse Internazionale";
 - h. valuta e propone il calendario dell'attività agonistica internazionale dell'anno successivo;
 - i. provvede alla selezione, preparazione e partecipazione degli Atleti di interesse alle manifestazioni internazionali;
 - j. svolge ogni altro compito che gli venga affidato dalla Commissione Tecnica Nazionale Karate.

ART. 19 - IL DIRETTORE DELLE GARE

1. Il Direttore delle Gare è nominato dalla Giunta Nazionale CSAIN su proposta della Commissione Tecnica Nazionale Karate, in possesso della qualifica di Maestro e la nomina ha una durata dai due ai quattro anni. In assenza di nomina è la Commissione Tecnica Nazionale Karate a svolgere i compiti del Direttore delle Gare.
2. I compiti del Direttore delle Gare sono:
 - a. Proporre, entro il mese di settembre di ogni anno, alla Commissione Tecnica Nazionale Karate per l'approvazione, le soluzioni idonee alla migliore organizzazione delle manifestazioni, sia per quanto riguarda la sistemazione del campo di gara, sia per quanto riguarda il numero dei partecipanti;
 - b. Fornire supporto per l'organizzazione di manifestazioni Nazionali e Interregionali;
 - c. vigilare sull'organizzazione delle gare Regionali e Provinciali;
 - d. svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dalla Commissione Tecnica Nazionale Karate.

TITOLO IV – GLI UFFICIALI DI GARA

ART. 20 -NORME GENERALI

1. La direzione delle gare di karate CSAIN è consentita solo a coloro che abbiano ottenuto la qualifica di Ufficiale di Gara CSAIN.
2. La qualifica di Ufficiale di Gara si acquisisce frequentando i Corsi indetti da CSAIN e superando i relativi Esami.
3. Gli Ufficiali di Gara si dividono nelle seguenti categorie:
 - a. Arbitri Provinciali;
 - b. Arbitri Regionali;
 - c. Arbitri Nazionali;
 - d. Presidenti di Giuria Regionali;
 - e. Presidenti di Giuria Nazionali.

4. Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami è necessario possedere i seguenti requisiti :
 - a. Almeno il 18° anno di età;
 - b. non aver riportato condanne penali;
 - c. non aver riportato squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportive del CONI;
 - d. non abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
 - e. idoneità fisica allo svolgimento della funzione;
 - f. cintura nera 1° Dan.
5. Gli Arbitri svolgono i loro compiti secondo le norme del Regolamento Arbitrale CSAIN;
6. I compiti dei Presidenti di Giuria sono:
 - a. redigere i verbali di gara e tutti gli atti ufficiali ed inviarli alla Direzione Gara, al termine della gara, unitamente agli eventuali reclami, alle relative tasse e decisioni prese;
 - b. coordinare il lavoro di tutti gli addetti alla gara (cronometristi, medici, speaker, segretari, etc.);
 - c. prendere tutti i provvedimenti necessari per il regolare svolgimento della gara;
 - d. prendere i seguenti provvedimenti, previa consultazione con il Presidente di Giuria Coordinatore e/o con il Commissario di Gara, in caso di infrazioni disciplinari commesse durante la gara da Dirigenti Sociali, Insegnanti Tecnici ed Atleti:
 - ✓ allontanare dal campo di gara il Dirigente Sociale e/o l'Insegnante Tecnico;
 - ✓ sospendere l'Atleta e/o la Squadra dalla manifestazione ed allontanarli dal campo di gara.
7. Gli Ufficiali di Gara nell'espletamento della loro funzione devono operare con assoluta imparzialità e scrupolosa osservanza delle norme. Essi devono dare esempio di rettitudine e di riserbo, astenendosi in modo assoluto dal criticare l'operato dei colleghi o dal polemizzare con il pubblico, con gli Atleti, con gli Insegnanti Tecnici e con i Dirigenti Sociali.
8. Gli Ufficiali di Gara hanno l'obbligo di frequentare i Corsi annuali di aggiornamento indetti da CSAIN.
9. Gli Ufficiali di Gara sono posti fuori quadro per i seguenti motivi:
 - a. provvedimento disciplinare adottato per comportamenti che ledono l'onore del ruolo svolto;
 - b. assenze ingiustificate nelle designazioni, se superiori al 50%;
 - c. mancata partecipazione, non giustificata, al Corso annuale di aggiornamento;
 - d. specifica motivata richiesta.
10. Gli Ufficiali di Gara cessano di far parte dell'Albo CSAIN per i seguenti motivi:
 - a. dimissioni volontarie;
 - b. mancato rinnovo del tesseramento CSAIN;
 - c. provvedimento di radiazione;
 - d. raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età per gli Arbitri e del settantesimo anno di età per i Presidenti di Giuria.

ART. 21 - GLI ARBITRI 3° Livello

Per essere ammessi agli Esami per Arbitri Provinciali gli interessati devono essere tesserati CSAIN per il settore karate e frequentare un Corso di preparazione organizzato dal Comitato Regionale.

1. Le domande devono essere presentate ai Comitati Regionali competenti.

2. I candidati promossi sono iscritti all'Albo CSAIN degli Ufficiali di Gara ed inquadrati come Arbitri Nazionali (3°Livello) ed iscritti all'Albo Nazionale, con anzianità a decorrere dalla data degli esami.
3. Gli Arbitri 3°Livello sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare provinciali e regionali.

ART. 22 - GLI ARBITRI 2°Livello

Gli Arbitri 3°Livello, che abbiano prestato la loro opera per almeno due anni, possono chiedere di essere ammessi agli Esami Regionali per la promozione ad Arbitri 2°Livello.

1. Le domande devono essere presentate ai Comitati Regionali competenti.
2. I candidati promossi sono inquadrati come Arbitri Nazionali (2°Livello) ed iscritti all'Albo Nazionale, con anzianità a decorrere dalla data degli esami.
3. Gli Arbitri 2°Livello sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare provinciali, regionali, interregionali.

ART. 23 -GLI ARBITRI 1°Livello

Gli Arbitri 2°Livello, che abbiano prestato la loro opera per almeno due anni, possono chiedere di essere ammessi agli Esami Nazionali indetti dalla Commissione Nazionale UdG/PdG per la promozione ad Arbitro 1°Livello.

1. Le domande devono essere presentate al Responsabile Regionale per il vaglio e inoltro alla Commissione Nazionale.
2. I candidati promossi sono inquadrati come Arbitri Nazionali (1°Livello) ed iscritti all'Albo Nazionale, con anzianità a decorrere dalla data degli esami.
3. Gli Arbitri 1°Livello sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare provinciali, regionali, interregionali, nazionali ed ai Tornei Internazionali. Essi possono svolgere anche le funzioni di "Commissari di Gara", con il compito di coordinare e valutare l'operato degli Arbitri in occasione delle manifestazioni CSAIN.

ART. 24 - PRESIDENTI DI GIURIA 2°Livello

Per essere ammessi agli Esami Regionali per Presidenti di Giuria 2°Livello gli interessati devono frequentare un Corso di preparazione organizzato dalla Commissione Regionale UdG/PdG.

1. I candidati promossi sono iscritti all'Albo degli Ufficiali di Gara ed inquadrati come Presidenti di Giuria Nazionali (2°Livello) ed iscritti all'Albo Nazionale, con anzianità a decorrere dalla data dell'esame.
2. I Presidenti di Giuria 2°Livello sono abilitati a svolgere la loro opera nelle gare provinciali e regionali.

ART. 25 - PRESIDENTI DI GIURIA 1°Livello

I Presidenti di Giuria 2°Livello, che abbiano prestato la loro opera per almeno due anni, possono chiedere di essere ammessi agli Esami Nazionali indetti dalla Commissione Nazionale UdG/PdG.

4. Le domande devono essere presentate al Responsabile Regionale per il vaglio e inoltro alla Commissione Nazionale.
5. I candidati promossi sono inquadrati come Presidenti di Giuria Nazionali (1° Livello) ed iscritti all'Albo Nazionale, con anzianità a decorrere dalla data dell'esame.
6. I Presidenti di Giuria Nazionali sono abilitati a svolgere la loro opera in tutte le gare. Essi possono svolgere anche le funzioni di "Coordinatore", con il compito di coordinare e valutare l'operato dei Presidenti di Giuria in occasione delle manifestazioni CSAIN.

TITOLO V – GLI INSEGNANTI TECNICI

ART. 26 - NORME GENERALI

L'insegnamento della disciplina del karate CSAIN è consentito solo a coloro che abbiano ottenuto dall'Ente la qualifica di Insegnante Tecnico, in armonia con il "Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi" del CONI.

1. La qualifica di Insegnante Tecnico si acquisisce frequentando i Corsi indetti da CSAIN e superando i relativi Esami.
2. Gli Insegnanti si dividono nelle seguenti categorie:
 - a. Allenatori;
 - b. Istruttori;
 - c. Maestri;
 - d. Maestri Benemeriti.
3. Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami è necessario possedere i seguenti requisiti:
 - a. almeno 18° anno di età;
 - b. idoneità fisica allo svolgimento della funzione;
 - c. non aver riportato condanne penali;
 - d. non aver riportato nell'ultimo decennio squalifiche o inibizioni sportive definitive da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
 - e. non abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
 - f. cintura nera 1° Dan per gli Allenatori;
 - g. cintura nera 2° Dan per gli Istruttori;
 - h. cintura nera 4° Dan per i Maestri;
 - i. cintura nera 5° Dan per i Maestri Benemeriti.
4. Gli Insegnanti Tecnici sono posti fuori quadro per i seguenti motivi:
 - a. provvedimento disciplinare;
 - b. specifica motivata richiesta.
5. Gli Insegnanti Tecnici cessano dalla qualifica per i seguenti motivi:
 - a. dimissioni volontarie;
 - b. mancato rinnovo della tessera CSAIN;
 - c. provvedimento di radiazione comminato dalla Direzione Nazionale Karate.

ART. 27 - GLI ALLENATORI

Per essere ammessi agli Esami per Allenatori gli interessati devono aver compiuto la maggiore età ed essere in possesso del grado 1°Dan conseguito da almeno un anno.

1. Le domande devono essere presentate al Comitato Regionale Karate di appartenenza ove avrà luogo il Corso di Formazione.
1. I candidati promossi sono inquadrati nella categoria Allenatori ed iscritti all'Albo Nazionale Insegnanti Tecnici, con anzianità a decorrere dalla data dell'esame.
2. Gli Allenatori possono svolgere la loro opera come Insegnanti Tecnici titolari presso una Società Sportiva affiliata.

ART. 28 - GLI ISTRUTTORI

Gli Allenatori in possesso dei titoli, secondo le modalità indicate nel comunicato emanato dalla Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici, sono ammessi ai Corsi ed agli Esami per Istruttori, previo tirocinio di almeno due anni certificato dalla società di appartenenza.

2. Le domande devono essere presentate al Comitato Regionale Karate di appartenenza ove avrà luogo il Corso di Formazione.
3. I candidati promossi sono inquadrati nella categoria Istruttori ed iscritti all'Albo Nazionale Insegnanti Tecnici con anzianità a decorrere dalla data dell'esame.
4. Gli Istruttori possono svolgere la loro opera come Insegnanti Tecnici titolari presso una Società Sportive affiliate CSAIN.

ART. 29 - I MAESTRI

Gli Istruttori che siano almeno nel 35° anno di età e che siano in possesso dei titoli, secondo le modalità indicate nel comunicato emanato dalla Commissione Tecnica Nazionale Karate, sono ammessi ai Corsi ed agli Esami per Maestri.

1. Le domande devono essere presentate alla Commissione Tecnica Nazionale Karate per il tramite del Responsabile Regionale.
2. I candidati promossi sono inquadrati nella categoria Maestri ed iscritti all'Albo Nazionale Insegnanti Tecnici, con anzianità a decorrere dalla data dell'esame.
3. I Maestri possono svolgere la loro opera come Insegnanti Tecnici titolari presso Società Sportive affiliate CSAIN.

ART. 30 - I MAESTRI BENEMERITI

1. I Maestri che abbiano prestato in modo lodevole la loro opera complessivamente per almeno venti anni, acquisendo particolari benemeritenze nel campo dell'insegnamento e dei risultati agonistici, possono essere promossi, al raggiungimento del 65° anno di età, Maestri Benemeriti dalla Giunta Nazionale CSAIN su proposta della Commissione Tecnica Nazionale Karate.
2. L'inquadramento nella categoria dei Maestri Benemeriti non preclude l'insegnamento.

3. I Maestri Benemeriti ricevono, all'atto della nomina, una targa di benemerenza con relativo diploma ed una tessera permanente dell'Ente.

Il presente Regolamento è approvato dalla Giunta Nazionale CSAIN del 24/09/2021 su proposta del Tavolo Tecnico Nazionale di Karate Csain

